



DELIBERA N. 44 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del [REDACTED], avverso il provvedimento sanzionatorio del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data [REDACTED];

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il [REDACTED] sottoscriveva, in data [REDACTED], presso il [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato. Con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], consegnata *brevi manu*, il CpI convocava il [REDACTED] ad un

incontro di informazione orientativa per il giorno [redacted]. Il ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data.

Il Cpi [redacted] invia con e-mail al [redacted] la nota prot. n. [redacted] del [redacted], con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del [redacted].

Il [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento fissato dal Cpi è ascrivibile a motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data [redacted], attestante il fatto che il ricorrente necessitava di 4 giorni di riposo ([redacted]). Il [redacted] afferma di non essersi potuto mettere in contatto con il Cpi in quanto gli uffici dello stesso risultano essere sprovvisti di telefono e fax, riportando che l'unico modo per interagire è quello di recarsi di persona presso il Cpi medesimo. Il ricorrente ha consegnato di persona il certificato il giorno [redacted].

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpi di [redacted] invia in data [redacted] documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal [redacted]; Nota di convocazione 1° appuntamento; Nota provvedimento sanzionatorio con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; Certificato medico acquisito dal Cpi in data [redacted]. Il Cpi conferma di essere sprovvisto di telefono e fax da parecchi anni, precisando, tuttavia, che non sono risultati disservizi nel sistema di posta elettronica [redacted], sia nei giorni antecedenti, sia nella data prevista per l'incontro o nel giorno successivo, né tantomeno è pervenuta alcuna e-mail da parte del ricorrente a giustificazione dell'assenza nei termini previsti dalla normativa vigente.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie il [redacted] - anche in considerazione delle modalità di comunicazione adottate dal Cpi di [redacted], che di fatto non hanno consentito al ricorrente stesso la possibilità di effettuare le comunicazioni inerenti il giustificato motivo utilizzando una pluralità di canali di comunicazione - ha comunque prodotto, consegnandolo *brevi manu* al Cpi, il certificato medico entro la fine del periodo di impedimento.


P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpi che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone



Il Segretario
Rita De Rinaldis

